



# Unione dei Comuni della Valtenesi

## Statuto

Approvato dai consigli comunali con le seguenti deliberazioni:  
Polpenazze dG 22 luglio 2013 numero 14; Manerba dG 29 luglio 2013 numero 30;  
Moniga dG 29 luglio 2013 numero 17; Soiano dL 31 luglio 2013 numero 17;  
Padenghe sG 24 settembre 2013 numero 41;  
Approvato dall'Assemblea in data 30 settembre 2013 con deliberazione numero 23

Modificato dai consigli comunali con le seguenti deliberazioni:  
Manerba dG 27/01/2020 numero 2; Moniga dG 13/02/2020 numero 3;  
Padenghe sG 05/02/2020 numero 6; Soiano dL 14/02/2020 numero 7;  
Approvato dall'Assemblea in data 26/02/2020 con deliberazione numero 5.

Modificato dai consigli comunali con le seguenti deliberazioni:  
Manerba dG 27/07/2023 numero 24; Moniga dG 28/07/2023 numero 21;  
Padenghe sG 28/07/2023 numero 24; Soiano dL 27/07/2023 numero 25;  
Approvato dall'Assemblea in data 29/09/2023 con deliberazione numero 16

## TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

### **Art. 1 - Oggetto**

Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (di seguito TUEL) e della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i. è costituita, dai comuni di Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda e Soiano del Lago, l'Unione dei comuni della Valtenesi.

Il presente Statuto, approvato da tutti i Consigli dei comuni partecipanti con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'ente Unione dei Comuni della Valtenesi (di seguito Unione).

L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto.

### **Art. 2 – Finalità e ruolo dell'Unione**

E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

L'Unione, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

L'Unione dei Comuni della Valtenesi, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che delimita, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi comunali, della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

### **Art. 3 - Obiettivi prioritari**

Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni, favorendo la partecipazione all'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
- b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- d) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;

- e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività; in tal senso deve perseguirsi uno degli obiettivi fondamentali costituito da una gestione in forma associata che assicuri un risparmio di spesa derivante dalle economie di scala;
- f) valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e le tradizioni economico-culturali locali, con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione.

#### **Art. 4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa**

L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di propria competenza ed al contenimento dei costi.

In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio ed informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione.

L'Unione:

- a) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- b) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa;
- c) osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Gli Organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione stessa, prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

#### **Art 5 - Sede, stemma e gonfalone**

La sede legale dell'Unione è situata in Manerba del Garda, Via Vittorio Gassman civico 25. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede in altro luogo comunque nell'ambito territoriale dell'Unione stessa.

I suoi organi e gli uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 23, comma 2.

L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

L'Unione si identifica, negli atti e nei sigilli, con la denominazione "Unione dei Comuni della Valtenesi" e con il proprio stemma, che riproduce un castello, il lago, una vela e il sole. Lo stemma dell'Unione è qui raffigurato:

(stemma)



### **Art. 6 - Durata**

L'Unione è costituita fino al 31 dicembre 2040, fatto salvo il diritto di recesso, esercitabile da ciascun Comune, di cui al successivo art. 7.

### **Art. 7 – Recesso e scioglimento**

Ad ogni Comune partecipante all'Unione, ai sensi dell'art. 13, comma 1), lettera a) della legge Regione Lombardia n. 15 del 6/8/2019, è concessa la facoltà di recesso unilaterale dall'Unione con atto approvato dal consiglio comunale e senza alcun effetto sanzionatorio. Fermi restando la disciplina statale relativa alle unioni di comuni e alla gestione associata obbligatoria tra comuni nonché quanto previsto all'articolo 17 della legge Regione Lombardia n. 15 del 6/8/2019, il comune che recede dall'unione può stipulare convenzioni con la stessa unione o con i comuni a essa aderenti per l'esercizio associato di funzioni o servizi.

Di norma, il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con il consenso di tutti i comuni, espresso dai rispettivi organi consiliari, è ammesso il recesso di uno o più comuni deliberato successivamente al 30 giugno e con decorrenza diversa dal 1° gennaio successivo.

In caso di recesso da parte di uno o più Comuni, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione dei singoli Comuni interessati, e salvi i diritti dei terzi:

- a) all'Unione che li gestisce, anche per conto dei Comuni receduti, in base ad apposita convenzione da stipularsi a tempo determinato, tra l'Unione e ciascun Comune receduto, ai sensi dell'articolo 30 del TUEL.
- b) ai singoli Comuni receduti che subentrano negli impegni assunti dell'Unione in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune rapportata alla popolazione dell'intera Unione al 1° gennaio dell'anno in cui diviene efficace il recesso.

In caso di recesso, salvo diversi accordi intercorsi tra comune recedente e l'unione, il comune recedente:

- rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali;
- resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso diventa efficace, non risultino adempiute verso l'ente, come derivanti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dall'Unione, ovvero da convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'unione;

- resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi ed attività che il comune ha, a qualsiasi titolo, affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
- resta obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni, per il tempo previsto dai bandi o dalla normativa vigente, per l'eventuale restituzione di contributi statali o regionali ottenuti dall'Unione nel periodo di appartenenza alla stessa. L'importo sarà quantificato dagli uffici competenti, comunicato al Comune recedente per l'inserimento nel Bilancio di Previsione. Il presente capoverso si applica anche in caso di scioglimento dell'Unione dei Comuni della Valtenesi.

Il personale comandato, distaccato o trasferito all'unione da parte di quel singolo comune torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza rientrando, a pieno titolo, nella dotazione organica del comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento, nel proprio organico, del personale interessato, previa apposita deliberazione all'unanimità della giunta dell'Unione.

Qualora la procedura di recesso sia attivata, anche in momenti non contestuali, l'unione ha la facoltà di richiedere la ricollocazione di una quota del personale assunto direttamente dall'unione all'interno dei comuni recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli enti in fase di recesso.

Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e maggioranze adottate per l'istituzione dell'Unione di cui al precedente art. 1, ovvero a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri rispettivamente assegnati ai predetti Comuni. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima, effettuato da parte di più della metà dei Comuni aderenti.

L'Assemblea dell'Unione, alla presa d'atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare con propria deliberazione presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore.

Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle Giunte dei Comuni componenti la Deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata Deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di Bilancio, in base alla normativa vigente.

Il personale, funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel titolo IV (Organizzazione amministrativa) torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vedeva inserito nella propria dotazione organica o che è stato assunto dallo stesso utilizzando la capacità assunzionale di uno dei comuni aderenti all'Unione.

Le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente articolo saranno decise da una commissione composta da un rappresentante per ogni Comune partecipante, dal Liquidatore e dai Segretari Comunali.

Ad avvenuto scioglimento dell'Unione l'archivio cartaceo verrà trasferito nel Comune di Manerba del Garda, unitamente a quello digitale (che sarà allocato in cloud visibile a tutti i Comuni) previo stipula di apposita convenzione, salva diversa disposizione della Soprintendenza Archivistica.”

## TITOLO II - COMPETENZE

### **Art. 8 – Finalità.**

I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici.

### **Art. 8-bis – Servizi trasferiti**

L'unione esercita i servizi e le funzioni di seguito elencati:

Polizia locale e polizia amministrativa;

Servizi sociali;

Servizi scolastici, pubblica istruzione.

Commercio e pianificazione commerciale;

Sportello unico attività produttive;

Servizi catastali;

Raccolta e smaltimento rifiuti;

Protezione civile;

Quando richiesta dalla Giunta di almeno due comuni aderenti, l'Unione può svolgere l'attività di Centrale di committenza e Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture<sup>1</sup> anche per oggetti non inerenti ai servizi e le funzioni di cui al comma precedente.

Sono altresì affidate all'Unione le attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni anche avvalendosi di consulenze esterne nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei. A tal fine, la menzione di un dato settore negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.

I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo articolo 9 sono adottati dalle singole Giunte comunali.

---

<sup>1</sup> Articoli 9 e 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Le funzioni di ufficiale di governo rimangono attribuite ai Sindaci (con particolare riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti la cui competenza è demandata esclusivamente ai Sindaci nella qualità di ufficiale di governo).

Sono stipulate apposite convenzioni fra i Comuni aderenti all'Unione al fine di disciplinare il funzionamento dei sopra indicati servizi trasferiti.

#### **Art. 9 - Ulteriori trasferimenti di competenze**

Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati dai Consigli dei comuni facenti parte dell'Unione, di norma, entro il 31 ottobre, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante l'adozione di una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che, nella successione della titolarità dei rapporti, possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

Il trasferimento di ulteriori funzioni o servizi può essere deliberato da parte di tutti i comuni dell'Unione, ovvero da parte di due o più di questi<sup>2</sup>.

A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare delle funzioni amministrative occorrenti alla gestione e delle annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione, secondo quanto indicato nei regolamenti di cui all'art. 23.

Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui all'art. 7, comma 5.

### **TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO**

#### **Art. 10 - Organi**

Sono organi di governo dell'Unione: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente.

Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati al termine delle elezioni.

La continuità dell'azione degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della "prorogatio"<sup>3</sup> dei rappresentanti uscenti. In tale periodo l'attività potrà riguardare solo l'ordinaria amministrazione.

---

<sup>2</sup> Unione Comuni Modenesi, Area Nord (abitanti 86.121), Statuto articolo 9.

### **Art. 11 - Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea dell'Unione è composta da numero tre rappresentanti per ogni Comune facente parte dell'Unione. I componenti dell'Assemblea si definiscono Consiglieri dell'Unione.

I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono membri di diritto dell'Assemblea. Ciascun Sindaco può delegare un Assessore del proprio comune (anche se "esterno" al Consiglio comunale) a partecipare alle sedute dell'Assemblea<sup>4</sup>.

I singoli Consigli comunali dei Comuni partecipanti eleggono due consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che uno dei consiglieri eletti, rappresenti la minoranza consiliare.

L'Assemblea dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Regolamento disciplinante le proprie modalità di funzionamento.

L'Assemblea dell'Unione è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea non potrà mai essere superiore al terzo della misura stabilita con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL)<sup>5</sup>.

### **Art. 12 – Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.

L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

Il documento programmatico, presentato dal Presidente dell'Unione entro 45 giorni dalla sua elezione alla Assemblea ed approvato da questa, costituisce atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e di controllo sull'azione politico amministrativa dell'ente.

Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente all'Assemblea rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi del comma 3.

### **Art. 12–bis Presidente dell'Assemblea**

Convoca e dirige i lavori dell'Assemblea un Presidente eletto tra i Consiglieri dell'Unione a maggioranza assoluta. Il Presidente dell'Assemblea esercita tutte le funzioni proprie del Presidente

---

<sup>3</sup> Si veda il DL 16 maggio 1994, numero 293 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, numero 444.

<sup>4</sup> Previsione dell'articolo 18, comma 6, della LR 19/2008.

<sup>5</sup> Articolo 18, comma 6, della legge regionale 19/2008: l'Assemblea è composta dai soli Sindaci. Se lo Statuto prevede una diversa e più ampia composizione, i costi di funzionamento non possono essere superiori. Da qui, la riduzione ad un terzo della tariffa prevista.



del Consiglio comunale previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), nonché quelle specificate nel Regolamento di cui al precedente articolo 11.

### **Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri**

I Consiglieri rappresentano ed agiscono nell'interesse dell'intera comunità dell'Unione. Esercitano le proprie funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento dell'Assemblea dell'Unione.

### **Art. 14 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori dell'Assemblea. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte dell'Assemblea di tale condizione risolutiva.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la cessazione dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale al quale il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede, entro il termine di 60 giorni, ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso l'Assemblea dell'Unione.

Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determini modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza, può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

### **Art. 15 - Composizione ed elezione della Giunta**

La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e da un Assessore per ciascuno dei comuni aderenti, escluso il comune del Presidente da questo rappresentato<sup>6</sup>. Presidente ed Assessori sono eletti dall'Assemblea con voto limitato ad una sola preferenza tra i Sindaci e gli Assessori<sup>7</sup> (questi anche se "esterni" ai rispettivi Consigli e delegati dai Sindaci ai sensi dell'articolo 11) dei comuni partecipanti.

In caso di impedimento temporaneo, ogni Sindaco può delegare a far parte della Giunta dell'Unione un assessore o un consigliere del proprio Comune già presente nell'Assemblea dell'Unione;

---

<sup>6</sup> Quindi, la Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e da 4 Assessori.

<sup>7</sup> Il Comma 7 dell'articolo 18 della LR 19/2008 prevede che solo i Sindaci e gli Assessori possano far parte dell'esecutivo delle Unioni.

Di norma, i componenti della Giunta dell'Unione non percepiscono alcuna indennità. La Giunta dell'Unione ha facoltà di determinare le indennità dei propri componenti entro i limiti fissati dall'ordinamento.

Hanno comunque diritto a percepire il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per le missioni svolte, in ragione del mandato, fuori dal capoluogo di Manerba del Garda sede dell'Unione.

#### **Art. 16 - Elezione del Presidente dell'Unione**

Il Presidente dell'Unione viene eletto dall'Assemblea tra i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea e con voto limitato ad una sola preferenza

Il Presidente dell'Unione è eletto sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo degli stessi. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore.

Entro 45 giorni dall'elezione, il Presidente presenta il documento programmatico all'Assemblea per l'approvazione.

Il Presidente dell'Unione dura in carica per tre anni che possibilmente devono coincidere con anni solari.

Il Presidente dell'Unione non percepisce alcuna indennità.

#### **Art. 17 – Compiti del Presidente dell'Unione**

Il Presidente svolge le funzioni attribuitegli dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

#### **Art. 18 - Il Vicepresidente dell'Unione**

Il Vicepresidente dell'Unione è nominato dal Presidente che lo sceglie fra i componenti della Giunta dell'Unione, tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo 16, comma 1.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore della Giunta dell'Unione del comune di dimensione demografica maggiore.

#### **Art. 19 - La Giunta**

La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti dell'Assemblea, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano, dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti dell'Unione, attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dal personale con funzioni dirigenziali

### **Art. 20 –Cessazione dalla carica di Assessore**

La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Assessore nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di Assessore dell'Unione.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenze o decesso di un Sindaco, il Vicesindaco che lo sostituisce nelle funzioni sino alle elezioni amministrative comunali, lo sostituisce anche nella carica di Assessore dell'Unione.

Nel caso di dimissioni rese da un Sindaco presso il proprio comune, l'Assemblea dell'Unione provvede all'elezione dell'Assessore dell'Unione successivamente alla conclusione del procedimento elettorale amministrativo comunale. L'Assemblea elegge l'Assessore nella prima riunione utile successiva alla seduta del nuovo Consiglio comunale nella quale siano stati eletti i Consiglieri dell'Unione e norma del precedente articolo 11.

Sino a compimento dell'elezione amministrativa comunale, il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i., svolge il ruolo di Assessore dell'Unione.

Nel caso di cessazione dalla carica di Assessore della Giunta comunale ma non dalla carica di Consigliere comunale, conservandosi la carica di Consigliere dell'Unione l'Assemblea elegge l'Assessore dell'Unione nella prima riunione utile.

Nel caso di cessazione dalla carica sia di Assessore che di Consigliere comunale, ovvero nel caso di cessazione dalla carica di Assessore "esterno" della Giunta comunale, considerato che si verifica anche la cessazione dalla carica di Consigliere dell'Unione, oltre che la cessazione dalla carica di Assessore dell'Unione, l'Assemblea elegge il nuovo Assessore dell'Unione nella prima seduta utile successiva alla riunione del Consiglio comunale nella quale sia stato eletto il Consigliere dell'Unione a norma del precedente articolo 11.

Le dimissioni dalla carica di Assessore, indirizzate per iscritto al Presidente, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Non necessitano di presa d'atto.

In quanto eletti dall'Assemblea gli Assessori dell'Unione non possono essere revocati dal Presidente. La revoca dell'Assessore può essere deliberata dall'Assemblea mediante approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del singolo Assessore. La mozione di sfiducia è disciplinata dall'articolo che segue.

### **Art. 21 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente**

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte dell'Assemblea di una mozione di sfiducia, votata, per appello nominale, da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate, per iscritto, all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5.

Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e di componente dell'Assemblea.

Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica, fino al loro rinnovo, per l'ordinaria amministrazione.

### **Art. 22 - Normativa applicabile**

Ove compatibili, si applicano, agli organi dell'Unione ed ai loro componenti, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico, di incompatibilità e di ogni altra situazione giuridica stabilite dalla legge per i Comuni di popolazione pari a quella complessiva dell'Unione.

## **TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Art. 23 – Principi generali e personale dell'Unione**

L'organizzazione degli uffici, dei servizi e delle funzioni deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. Essa è determinata, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 5, comma 1, e dal successivo articolo 25.

L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti ricorrendo agli istituti del comando e/o del distacco, sussistendone gli estremi. Può assumere personale a tempo determinato ed assegnare incarichi professionali. Può inoltre, a seguito di adozione della dotazione organica, assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento dell'Unione, transiterà nei ruoli organici dei Comuni interessati.

#### **Art. 24 - Principi in materia di gestione del personale**

L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione dei propri uffici e servizi diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

#### **Art. 25 - Principi di collaborazione**

L'Unione ricerca, con i Comuni, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, di uffici e mezzi ovvero di personale comunale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

Il modello di organizzazione mediante utilizzo degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

#### **Art. 26 - Direzione**

Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della Giunta, ha facoltà di nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che disciplinano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento indicato al precedente articolo 23, comma 1.

Il Presidente può sempre attribuire la funzione di Direttore al Segretario dell'Unione.

#### **Art. 27 - Segretario dell'Unione**

Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dal regolamento di cui al precedente articolo 23, comma 1.

Il Segretario dell'Unione viene scelto tra gli iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali, ovvero tra funzionari e dirigenti di amministrazioni locali, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti e che abbiano maturato adeguata esperienza.

Il Segretario dell'Unione può essere scelto tra i Segretari in carica presso i comuni aderenti.

Per quanto non previsto dai regolamenti di cui al precedente comma 1, si fa riferimento per i compiti e le funzioni a quelli previsti dal vigente ordinamento degli enti locali per i Segretari comunali.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica, previa deliberazione della Giunta.

## TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### **Art. 28 - Principi della partecipazione**

L'Unione dei Comuni della Valtenesi garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, dell'attuazione e del controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico amministrativa, garantendo l'accesso agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito Regolamento.

## TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ'

### **Art. 29 - Finanza e fiscalità dell'Unione**

L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

L'Unione ha autonomia impositiva e ad essa competono, di norma gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi che le sono affidati, come indicato al precedente articolo 9, comma 2.

Il Presidente dell'Unione cura la presentazione di richieste per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

### **Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria**

L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

### **Art. 31 - Ordinamento contabile e servizio finanziario**

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea dell'Unione.

### **Art. 32 - Revisione economica e finanziaria**

Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'Organo di revisione che, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

L'organo di revisione è composto da un unico membro che dura in carica tre anni, da scegliersi tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

### **Art. 33 - Affidamento del servizio di tesoreria**

Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente per i Comuni, da un Istituto cassiere.

## **TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 34 - Atti regolamentari**

Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Assemblea, su proposta della Giunta, può deliberare di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

### **Art. 35 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 9, comma 2, il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e, fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

### **Art. 36 - Assemblea Generale**

Il Presidente dell'Unione può chiedere la convocazione dei Consigli comunali dei Comuni appartenenti all'Unione per riferire sull'attività svolta dall'Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.

### **Art. 37 - Norma finale**

Approvato preliminarmente dai Consigli dei comuni aderenti, quindi ratificato dall'Assemblea dell'Unione, il presente Statuto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Unione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione.

Copia del presente Statuto verrà affissa all'Albo Pretorio e sul sito internet dei Comuni partecipanti all'Unione.